Allegato

P.D.L. 773 di iniziativa parlamentare presentata il 22/06/2018 “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Testo proposto** | **Testo Modificato** | **Motivazioni** |
| **ART. 1.**  (Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque).  1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il  patrimonio idrico nazionale.  2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio. |  |  |
| **ART. 2.**  (Princìpi generali).  1. L’acqua è un bene naturale e un  diritto umano universale. Il diritto all’acqua  potabile di qualità nonché ai servizi  igienico-sanitari è un diritto umano essenziale  al pieno godimento della vita e di tutti  i diritti umani, come sancito dalla risoluzione  dell’Assemblea generale delle Nazioni  Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.  2. L’acqua è un bene comune e una  risorsa rinnovabile, indispensabile per la  vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi.  Tutte le acque superficiali e sotterranee  sono pubbliche e non mercificabili e  costituiscono una risorsa che deve essere  salvaguardata e utilizzata secondo criteri di  efficienza, di solidarietà, di responsabilità e  di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è  effettuato salvaguardando le aspettative e i  diritti delle generazioni future a fruire di  un patrimonio ambientale integro. Elemento  fondativo indispensabile deve pertanto  essere la conoscenza della risorsa  idrica, della sua qualità e della sua effettiva  disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati  al risparmio e al rinnovo delle  risorse per non pregiudicare il patrimonio  idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,  la fauna e la flora acquatiche, i processi  geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.  3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione  e l’igiene umana, considerata diritto  umano universale e quantitativo minimo  vitale garantito, è pari a 50 litri per  persona. Il relativo costo è coperto dalla  fiscalità generale. L’erogazione giornaliera  per l’alimentazione e l’igiene umana è considerata  diritto umano universale e si basa  sul quantitativo minimo vitale di cui all’articolo  7.  4. All’articolo 144 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo le parole: « dal  sottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sono  pubbliche e »;  b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:  « 4. L’uso dell’acqua per il consumo  umano è prioritario rispetto agli altri usi  del medesimo corpo idrico superficiale o  sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito,  anche attraverso politiche di pianificazione  che consentano un uso reciproco  e solidale delle risorse idriche tra  bacini idrografici con disparità di disponibilità  della risorsa. Gli altri usi sono consentiti  nei limiti nei quali le risorse idriche  siano sufficienti e a condizione che non ne  pregiudichino la qualità per il consumo  umano.  4.1. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e  per l’alimentazione animale è prioritario  rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello  di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve  essere reso efficiente tramite l’adozione di  tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili  al fine di limitare il più possibile  gli sprechi a parità di risultato atteso.  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai  commi 4 e 4.1 è favorito l’impiego dell’acqua  di recupero, in particolare di quella  derivante da processi di depurazione, delle  acque piovane e di trattamento delle acque  di prima pioggia ».  5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo  65 del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, è inserita la seguente:  « e-bis) le eventuali misure per garantire  un uso reciproco e solidale delle risorse  idriche tra bacini idrografici con disparità  di disponibilità della risorsa ». | **ART. 2.**  (Princìpi generali).  1. L’acqua è un bene naturale e un  diritto umano universale. Il diritto all’acqua  potabile di qualità nonché ai servizi  igienico-sanitari è un diritto umano essenziale  al pieno godimento della vita e di tutti  i diritti umani, come sancito dalla risoluzione  dell’Assemblea generale delle Nazioni  Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.  2. L’acqua è un bene comune e una  risorsa rinnovabile, indispensabile per la  vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi.  Tutte le acque superficiali e sotterranee  sono pubbliche e non mercificabili e  costituiscono una risorsa che deve essere  salvaguardata e utilizzata secondo criteri di  efficienza, di solidarietà, di responsabilità e  di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è  effettuato salvaguardando le aspettative e i  diritti delle generazioni future a fruire di  un patrimonio ambientale integro. Elemento  fondativo indispensabile deve pertanto  essere la conoscenza della risorsa  idrica, della sua qualità e della sua effettiva  disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati  al risparmio e al rinnovo delle  risorse per non pregiudicare il patrimonio  idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,  la fauna e la flora acquatiche, i processi  geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.  3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione  e l’igiene umana, considerata diritto  umano universale e quantitativo minimo  vitale garantito, è pari a 50 litri per  persona.  4. All’articolo 144 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo le parole: « dal  sottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sono  pubbliche e »;  b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:  « 4. L’uso dell’acqua per il consumo  umano è prioritario rispetto agli altri usi  del medesimo corpo idrico superficiale o  sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito,  anche attraverso politiche di pianificazione  che consentano un uso reciproco  e solidale delle risorse idriche tra  bacini idrografici con disparità di disponibilità  della risorsa. Gli altri usi sono consentiti  nei limiti nei quali le risorse idriche  siano sufficienti e a condizione che non ne  pregiudichino la qualità per il consumo  umano.  4.1. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e  per l’alimentazione animale è prioritario  rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello  di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve  essere reso efficiente tramite l’adozione di  tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili  al fine di limitare il più possibile  gli sprechi a parità di risultato atteso.  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai  commi 4 è auspicato l’impiego dell’acqua  di recupero, in particolare di quella  derivante da processi di depurazione, delle  acque piovane e di trattamento delle acque  di prima pioggia ».  5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo  65 del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, è inserita la seguente:  « e-bis) le eventuali misure per garantire  un uso reciproco e solidale delle risorse  idriche tra bacini idrografici con disparità  di disponibilità della risorsa ». | Comma 3.  L’ultimo periodo appare ridondante. Se ne propone l’eliminazione.  Lo stesso principio di riconoscere un volume minimo garantito, indipendentemente dalla situazione economica dell’utente, non pare condivisibile, poiché rende indiretta e più difficoltosa per l’utente la percezione del costo del servizio, che comunque permane.  Desta inoltre perplessità la previsione di copertura dei costi della fornitura del quantitativo minimo vitale garantito con la fiscalità pubblica. Nella proposta di legge non sono dati criteri per l’applicazione pratica del riconoscimento ai gestori del servizio della quota di costi corrispondente al quantitativo minimo.  Si propone, pertanto, di eliminare il riferimento alla gratuità e di rimandare a quanto già previsto per la morosità (art. 7) in cui prevedere misure specifiche per una tariffazione fortemente agevolata per le fasce sociali meno abbienti.  L’art. 2, comma 3 appare inoltre contraddittorio e impreciso nella sua formulazione, in quanto si afferma da un lato che il quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona e poi si rimanda al quantitativo minimo vitale di cui all’art. 7 che prevede invece che tale “quantitativo minimo” sia individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite.  Comma 4.2.  Va eliminato il riferimento al comma 4.1 che impedirebbe l’utilizzo dei reflui depurati per gli usi irrigui con gravi ripercussioni sulla sostenibilità del sistema agricolo specialmente nelle regioni meridionali. E’ corretto puntualizzare che l’impiego delle acque di recupero può avvenire in presenza di acque con caratteristiche idonee allo scopo, anche in base alle aree in cui se ne prevede il recupero.  Al posto di “favorito” si propone “auspicato”, onde evitare che con “favorito” si possano poi forzare le pianificazioni d’ambito a scapito degli interventi rivolti al superamento di criticità infrastrutturali o, peggio, di contenziosi comunitari.  Comma 4, lettera b)  Nella parte in cui si afferma che “L’uso dell’acqua per l’agricoltura e per l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi ...” ad eccezione di quello per il consumo umano, non è perfettamente coordinato con l’art. 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”. |
| **ART. 3.**  (Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).  1. I distretti idrografici, di cui agli articoli  54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono  la dimensione ottimale di governo, di  tutela e di pianificazione delle acque. Per  ogni distretto idrografico si provvede secondo  quanto stabilito dall’articolo 63 del  citato decreto legislativo n. 152 del 2006.  2. L’organizzazione del servizio idrico  integrato è affidata agli enti di governo di  ambiti territoriali ottimali, i quali sono  individuati dalle regioni tenendo conto dei  princìpi dell’unità del bacino o del subbacino  idrografico ai sensi dall’articolo 147  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come da ultimo modificato dal comma 3  del presente articolo.  3. All’articolo 147, comma 2-bis, alinea,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le parole: « comunque non inferiori agli  ambiti territoriali corrispondenti alle province  o alle città metropolitane » sono sostituite  dalle seguenti: « comunque definiti  sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».  4. Il Governo è delegato ad adottare,  entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativo  contenente disposizioni per il rilascio  e il rinnovo delle concessioni di prelievo  di acque, ivi incluse le fattispecie  riguardanti il trasferimento del ramo d’azienda,  nel rispetto dei princìpi e criteri  direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,  lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016,  n. 11. Il decreto legislativo, anche di natura  correttiva e integrativa dei decreti legislativi  adottati in attuazione della delega contenuta  nel citato articolo 1 della legge n. 11  del 2016, prevede, tra l’altro, l’obbligo per  le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano di provvedere, entro un termine  congruo prima dello scadere di una  concessione di grande derivazione d’acqua  per uso idroelettrico, nonché in ogni caso  di cessazione anticipata della medesima,  previa valutazione dell’eventuale sussistenza  di un prevalente interesse pubblico a un  diverso uso delle acque, a indire una gara  a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi  fondamentali di tutela della concorrenza,  di libertà di stabilimento, di trasparenza,  di non discriminazione e di assenza  di conflitto di interessi, per l’attribuzione a  titolo oneroso della concessione per un  periodo congruo, fissato dalla regione o  dalla provincia autonoma nell’ambito di un  minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo  decreto. Il decreto legislativo definisce  altresì i criteri cui devono attenersi le  regioni e le province autonome nell’attribuzione  della concessione di cui al periodo  precedente, nonché nella determinazione  della sua durata, includendo comunque tra  i medesimi l’obbligo di valutare gli interventi  ritenuti necessari avendo riguardo  all’offerta di miglioramento e risanamento  ambientale del bacino idrografico di pertinenza,  nonché alla compensazione ambientale  per gli enti locali interessati.  5. L’autorità di distretto realizza e aggiorna  almeno semestralmente un database  geografico, con le risorse umane, strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, che censisce, caratterizza e localizza:  a) i punti di prelievo dell’acqua;  b) gli scarichi;  c) gli impianti di depurazione pubblici  e privati. | **Cassato** | **Si ritiene di dover cassare l’intero Articolo in quanto materia già trattata esaustivamente nella legislazione vigente. In particolare vanno cassati i commi 3 e 4 per le ragioni sottoriportate:**  Comma 3.  Non sono chiare le finalità dell’art. 3, comma 3, che modifica il comma 2 bis dell’art. 147 del d.lgs. 152/2006. Attualmente il comma 2 dell’art. 147 prevede che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di (a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, (b) di unicità della gestione, (c) di adeguatezza delle dimensioni gestionali. Il comma 2 bis, prevede poi che, qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali “comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”. Ai sensi della normativa vigente è quindi possibile, nel caso in cui l’ambito ottimale corrisponda con il territorio dell’intera regione, procedere all’affidamento del servizio in parziale deroga al principio dell’unicità della gestione (comma 2, lettera b), purché l’ambito di affidamento non sia inferiore al territorio della provincia o città metropolitana.  Con la modifica proposta (che sostituisce le parole ”comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane” con le parole “comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2”) il comma in questione richiamerebbe per tale fattispecie (ambito ottimale corrispondente con il territorio dell’intera regione) i medesimi criteri previsti in generale per la delimitazione degli ambiti territoriali, tra cui anche il principio di “unicità della gestione”, rendendo in tale modo apparentemente inutile tale previsione normativa.  Anche la lettura del commento degli onorevoli proponenti non chiarisce la ratio della modifica proposta.  Comma 4.  Sebbene in modo non chiaro nel testo (il riferimento al “ramo d’azienda” è incomprensibile), sembra riferirsi alle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico. Il testo, in buona sostanza, ricalca grosso modo quanto già previsto nel c.d. decreto Bersani (Decreto legislativo 79/1999). Non si ritiene utile intervenire in merito tanto più che l’analogo provvedimento previsto dal Decreto Bersani non risulta ancora essere stato adottato dal Governo. Infatti, tale ennesima previsione relativa alla materia delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, difettando di ogni coordinamento con la normativa vigente (in primis il citato “decreto Bersani”) oltre a non risolvere alcuna delle criticità ad oggi presenti, non fa che complicare ulteriormente il quadro normativo, rendendolo ancora più incerto e di difficile interpretazione. |
| **ART. 4.**  (Princìpi relativi alla gestione del servizio  idrico).  1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelare  il pubblico interesse allo svolgimento di un  servizio essenziale in situazione di monopolio  naturale ai sensi dell’articolo 43 della  Costituzione e tenuto conto dell’articolo 12  della direttiva 2014/23/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio  2014, sull’aggiudicazione dei contratti di  concessione, che ha disposto esclusioni specifiche  nel settore idrico dall’ambito di applicazione  della direttiva medesima, nonché  dell’articolo 1 della direttiva 2014/  25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 26 febbraio 2014, che fa salva la  libertà, per gli Stati membri, di definire  quali siano i servizi d’interesse economico  generale, in considerazione dell’importanza  dell’acqua quale bene pubblico di valore  fondamentale per i cittadini, il servizio  idrico integrato è considerato un servizio  pubblico locale di interesse economico generale  assicurato alla collettività.  2. L’affidamento del servizio idrico integrato  è disciplinato dall’articolo 149-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come da ultimo modificato dal comma 3  del presente articolo.  3. All’articolo 149-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) il secondo periodo del comma 1 è  sostituito dal seguente: « In via prioritaria è  disposto l’affidamento diretto in favore di  società interamente pubbliche, in possesso  dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo  per la gestione in house, comunque  partecipate da tutti gli enti locali ricadenti  nell’ambito territoriale ottimale »;  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  « 1-bis. L’ente di governo dell’ambito territoriale  ottimale provvede periodicamente  alla verifica dell’attuazione del piano d’ambito  di cui all’articolo 149 nonché, almeno  ventiquattro mesi prima della scadenza della  gestione d’ambito, alla verifica dell’attività  svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento  nel sito internet istituzionale di  un’apposita consultazione pubblica per la  durata di trenta giorni ». | ART. 4.  (Princìpi relativi alla gestione del servizio  idrico).  1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelare  il pubblico interesse allo svolgimento di un  servizio essenziale in situazione di monopolio  naturale ai sensi dell’articolo 43 della  Costituzione e tenuto conto dell’articolo 12  della direttiva 2014/23/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio  2014, sull’aggiudicazione dei contratti di  concessione, che ha disposto esclusioni specifiche  nel settore idrico dall’ambito di applicazione  della direttiva medesima, nonché  dell’articolo 1 della direttiva 2014/  25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 26 febbraio 2014, che fa salva la  libertà, per gli Stati membri, di definire  quali siano i servizi d’interesse economico  generale, in considerazione dell’importanza  dell’acqua quale bene pubblico di valore  fondamentale per i cittadini, il servizio  idrico integrato è considerato un servizio  pubblico locale di interesse economico generale  assicurato alla collettività.  2. L’affidamento del servizio idrico integrato  è disciplinato dall’articolo 149-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come da ultimo modificato dal comma 3  del presente articolo.  3. All’articolo 149-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In via prioritaria è disposto l’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale »; è comunque consentito l’affidamento nelle altre forme previste dall’ordinamento europeo qualora sia dimostrato che la gestione del servizio è resa in condizioni almeno analoghe a quella delle gestioni in house;  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  « 1-bis. L’ente di governo dell’ambito territoriale  ottimale provvede periodicamente  alla verifica dell’attuazione del piano d’ambito  di cui all’articolo 149 nonché, almeno  dodici mesi prima della scadenza della  gestione d’ambito, alla verifica dell’attività  svolta dal gestore del servizio».  «1-ter. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale contestualmente alla verifica di cui al comma precedente provvede allo svolgimento, anche mediante l’utilizzo del sito internet istituzionale, di un'apposita indagine di “customer satisfaction” su un campione rappresentativo di utenti». | Comma 3  Rispetto all’originaria stesura, il nuovo comma “a)” recita “partecipate da TUTTI gli enti locali” invece che “partecipate dagli enti locali”. La differenza è sostanziale. In tal senso è preferibile conservare l’originaria formulazione, poiché la mancata partecipazione di anche uno solo degli enti locali vanificherebbe la costituzione di tali società.  Appare fuori luogo il ricorso ad una “previa” consultazione pubblica quale strumento, così s’intende, propedeutico alla verifica dell’attività svolta dal gestore. Fra l’altro si crea un’inopportuna confusione fra la verifica dei patti contrattuali previsti dalla Convenzione che regola l’affidamento al gestore del servizio idrico integrato con un’indagine di “customer satisfaction” su un campione del tutto casuale quale quello tipico delle indagini condotte via web.  Si propone l’eliminazione del periodo o, in subordine, una versione corretta, inserendo un comma “1-ter” a sé stante. |
| **ART. 5.**  (Governo pubblico del ciclo naturale e integrato  dell’acqua).  1. Tenuto conto del riparto delle funzioni  definito con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del 3 ottobre 2012, il Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del  mare esercita il controllo sul rispetto della  disciplina vigente in materia di tutela delle  risorse idriche e della salvaguardia ambientale.  2. L’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni  di regolazione e controllo dei servizi  idrici a essa trasferite, nonché assicura la  costituzione di una banca di dati sul servizio  idrico integrato, che elabora congiuntamente  i dati dei sistemi informativi delle  regioni, delle province autonome di Trento  e di Bolzano e delle autorità di bacino  distrettuali.  3. I dati contenuti nella banca di dati sul  servizio idrico integrato dell’ARERA, di cui  al comma 2, sono resi pubblici e fruibili  alla collettività, secondo le modalità e le  garanzie previste dal decreto legislativo 19  agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia  nazionale di open government e open  data. |  |  |
| **ART. 6.**  (Finanziamento del servizio idrico integrato).  1. Il servizio idrico integrato è finanziato  dalla tariffa di cui all’articolo 154 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  nonché dalle risorse nazionali, comprese  quelle del Fondo di cui all’articolo 7, comma  6, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle  dell’Unione europea appositamente destinate  agli enti di governo dell’ambito territoriale  ottimale per la realizzazione delle  opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali  del servizio idrico integrato su tutto  il territorio nazionale.  2. Le risorse nazionali e dell’Unione  europea di cui al comma 1 sono destinate  prioritariamente al finanziamento di nuove  opere per l’adeguamento dei sistemi di  collettamento,  fognatura e depurazione e delle  reti idriche finalizzate al superamento delle  procedure di infrazione o dei provvedimenti  di condanna della Corte di giustizia  dell’Unione europea in ordine all’applicazione  delle direttive dell’Unione sul trattamento  delle acque reflue.  3. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma  6, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre  al finanziamento delle infrastrutture previste  nel piano degli interventi elaborato  dall’ente di governo dell’ambito territoriale  ottimale concedente il servizio, unitamente  al Fondo di garanzia delle opere idriche di  cui all’articolo 58, comma 1, della legge 28  dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare  gli investimenti nel servizio idrico integrato,  il decreto di cui al citato articolo  58, comma 2, della legge n. 221 del 2015,  stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo  transitorio per il quale vi è la garanzia  ultima dello Stato in funzione del valore  atteso delle risorse finanziarie accumulate  nel Fondo stesso tramite la specifica  componente tariffaria di cui al  medesimo articolo 58, comma 1, della legge  n. 221 del 2015.  4. Le risorse di cui all’articolo 5, comma  7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte  a finanziare investimenti in materia ambientale  sono destinate in via prioritaria  alle società interamente pubbliche di cui  all’articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo,  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, come da ultimo modificato dalla  presente legge, per gli interventi sulla rete  del servizio idrico integrato.  5. L’articolo 136 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  « ART. 136. – (Proventi delle sanzioni  amministrative pecuniarie). – 1. Le somme  derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative  previste dalla parte terza del  presente decreto sono versate all’entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  alla dotazione del Fondo di cui all’articolo  7, comma 6, del decreto-legge 12  settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-  Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati  XVIII LEGISLATURA A.C. 773  dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n. 164 ». | **ART. 6.**  (Finanziamento del servizio idrico integrato).  1. Il servizio idrico integrato è finanziato  dalla tariffa di cui all’articolo 154 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  nonché dalle risorse nazionali, comprese  quelle del Fondo di cui all’articolo 7, comma  6, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle  dell’Unione europea appositamente destinate  agli enti di governo dell’ambito territoriale  ottimale per la realizzazione delle  opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali  del servizio idrico integrato su tutto  il territorio nazionale.  2. Le risorse nazionali e dell’Unione  europea di cui al comma 1 sono destinate  prioritariamente al finanziamento di nuove  opere per l’adeguamento dei sistemi di  collettamento,  fognatura e depurazione e delle  reti idriche finalizzate al superamento delle  procedure di infrazione o dei provvedimenti  di condanna della Corte di giustizia  dell’Unione europea in ordine all’applicazione  delle direttive dell’Unione sul trattamento  delle acque reflue.  3. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma  6, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre  al finanziamento delle infrastrutture previste  nel piano degli interventi elaborato  dall’ente di governo dell’ambito territoriale  ottimale concedente il servizio, unitamente  al Fondo di garanzia delle opere idriche di  cui all’articolo 58, comma 1, della legge 28  dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare  gli investimenti nel servizio idrico integrato,  il decreto di cui al citato articolo  58, comma 1, della legge n. 221 del 2015,  stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo  transitorio per il quale vi è la garanzia  ultima dello Stato in funzione del valore  atteso delle risorse finanziarie accumulate  nel Fondo stesso tramite la specifica  componente tariffaria di cui al  medesimo articolo 58, comma 1, della legge  n. 221 del 2015. | Comma 3  Nel secondo periodo viene erroneamente indicato il citato “articolo 58, comma 2”, anziché “articolo 58, comma 1”.  Comma 4.  Si propone di cassare l’intero comma.  La destinazione in via prioritaria alle società interamente pubbliche delle risorse di cui all’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale, pare costituire una disparità di trattamento rispetto agli altri gestori del servizio, non giustificabile dal punto di vista dell’utenza beneficiaria degli interventi né della finalità di risoluzione delle infrazioni comunitarie e miglioramento del servizio.  Comma 5  Si propone di cassare l’intero comma.  E’ assolutamente preferibile l’attuale stesura dell’art. 136 secondo cui tali somme sono versate “… all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici”.  La modifica introdotta, infatti, a fronte di un quadro normativo che pone in capo al sistema delle Regioni e degli enti locali le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, rilascio delle autorizzazioni allo scarico, controllo del rispetto delle relative prescrizioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, priverebbe i soggetti che esercitano le relative funzioni dei proventi della loro attività (che la legge attualmente destina alle opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici) per farli confluire in un indistinto fondo statale. Una previsione di tale tipo andrebbe ad impattare sul sistema delle autonomie locali, già in forte sofferenza per la carenza di risorse umane e strumentali da destinare ai controlli sul territorio, con evidenti effetti negativi in termini di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale. |
| **ART. 7.**  (Diritto all’acqua, morosità incolpevole e  risparmio idrico).  1. È assicurata, quale diritto fondamentale  di ciascun individuo, l’erogazione gratuita  di un quantitativo minimo vitale di  acqua necessario al soddisfacimento dei  bisogni essenziali, che deve essere garantita  anche in caso di morosità; tale quantitativo  è individuato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri nel limite massimo  di 50 litri giornalieri per persona,  tenendo conto dei valori storici di consumo  e di dotazioni pro capite. Tale decreto è  adottato, su proposta del Ministro dell’ambiente  e della tutela del territorio e del  mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo economico, sentita l’ARERA, previa  intesa in sede di Conferenza unificata di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, e previo parere delle  Commissioni parlamentari competenti per  materia. L’ARERA, nella predisposizione  del metodo tariffario ai sensi dell’articolo  10, comma 14, lettera d), del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e dell’articolo 21, comma 19, del decretolegge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca  un adeguato recupero dei costi del  servizio per mezzo dell’applicazione del  criterio di progressività e dell’incentivazione  al risparmio della risorsa idrica, a  partire dal consumo eccedente il quantitativo  minimo vitale giornaliero, nella determinazione  del corrispettivo del medesimo.  2. Ferma restando l’erogazione gratuita  del quantitativo minimo vitale ai sensi del  comma 1, l’ARERA, nella definizione delle  procedure per la gestione della morosità di  cui al comma 2 dell’articolo 61 della legge  28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri  e le modalità di individuazione dei  soggetti a cui i gestori non possono sospendere  l’erogazione dell’acqua per morosità,  sulla base dell’indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE).  3. Le regioni, entro il 30 giugno di  ciascun anno, inviano all’ARERA e al Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio  e del mare una relazione sullo stato  di attuazione dell’articolo 146, comma 1,  lettera f), del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, in materia di attribuzione  dell’obbligo di provvedere all’installazione  di contatori per il consumo di acqua in  ciascuna unità abitativa, nonché di contatori  differenziati per le attività produttive e  del settore terziario esercitate nel contesto  urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun  anno, il Ministro dell’ambiente e della tutela  del territorio e del mare trasmette alle  Camere una relazione complessiva suddivisa  per regioni sullo stato di attuazione del  citato articolo 146, comma 1, lettera f), del  decreto legislativo n. 152 del 2006. | ART. 7.  (Diritto all’acqua, morosità incolpevole e  risparmio idrico).  1. È assicurata, quale diritto fondamentale  di ciascun individuo, l’erogazione  di un quantitativo minimo vitale di  acqua necessario al soddisfacimento dei  bisogni essenziali, che deve essere garantita  anche in caso di morosità. Tale quantitativo è pari a 50 litri giornalieri per persona  tenendo conto dei valori storici di consumo  e di dotazioni pro capite.  L’ARERA, nella predisposizione  del metodo tariffario ai sensi dell’articolo  10, comma 14, lettera d), del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e dell’articolo 21, comma 19, del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca oltre ad un adeguato recupero dei costi del  servizio per mezzo dell’applicazione del  criterio di progressività e dell’incentivazione  al risparmio della risorsa idrica, anche una significativa agevolazione nella determinazione  del corrispettivo dovuto per il quantitativo  minimo vitale giornaliero.  2 L’ARERA, nella definizione delle  procedure per la gestione della morosità di  cui al comma 2 dell’articolo 61 della legge  28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri  e le modalità di individuazione dei  soggetti a cui i gestori non possono sospendere  l’erogazione dell’acqua per morosità,  sulla base dell’indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE).  3. Le regioni, entro il 30 giugno di  ciascun anno, inviano all’ARERA e al Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio  e del mare una relazione sullo stato  di attuazione dell’articolo 146, comma 1,  lettera f), del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, in materia di attribuzione  dell’obbligo di provvedere all’installazione  di contatori per il consumo di acqua in  ciascuna unità abitativa, nonché di contatori  differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, previa aggregazione delle informazioni trasmesse al riguardo da parte degli EGATO entro il 31 marzo dell’anno medesimo e riferite al 31 dicembre dell’anno precedente.  Entro il 31 dicembre di ciascun  anno, il Ministro dell’ambiente e della tutela  del territorio e del mare trasmette alle  Camere una relazione complessiva suddivisa  per regioni sullo stato di attuazione del  citato articolo 146, comma 1, lettera f), del  decreto legislativo n. 152 del 2006. | Comma 1  Con riferimento a quanto esposto in merito all’articolo 2, si propone di fissare in modo inequivocabile il quantitativo giornaliero d’acqua costituente diritto fondamentale dell’individuo, senza demandarlo ad un decreto ministeriale.  Si dispone che l’ARERA tenga adeguatamente conto del fatto che il minimo garantito debba godere di una tariffa fortemente agevolata.  Comma 3  Si propone di rendere meno drastico l’obbligo dell’installazione dei contatori e di riservarlo per le nuove costruzioni (nuovi stabili e ristrutturazioni): in territori molto urbanizzati la frequenza di condomini è elevatissima, l’installazione di contatori per ogni unità abitativa potrebbe implicare interventi molto invasivi nei singoli appartamenti sia per le opere necessarie che per i costi che sarebbero a carico dell’utente e si può ipotizzare una pessima accoglienza da parte dell’utenza.  Si chiede, pertanto, che l’articolo 146 del Dlgs 152/06 venga modificato introducendo una disposizione che preveda obbligo di installazione di contatori per unità abitativa per tutti gli insediamenti nuovi/ristrutturazioni e per le unità immobiliari monofamiliari, demandando invece alle decisioni delle assemblee di condominio l’installazione in stabili condominiali esistenti alla data di entrata in vigore.  E’ necessario prevedere che alla raccolta di informazioni partecipino anche gli EGATO, in particolare perché non sempre individuati nelle Regioni, e trattandosi di relazione concernente attività tecnica svolta dal gestore. |
| **ART. 8.**  (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici,  idrici e del gas).  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 del  decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è  inserito il seguente:  « 3-bis. L’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente individua misure per  favorire la diffusione della telelettura in  modalità condivisa da effettuare attraverso  la rete elettrica, mediante l’utilizzo delle  migliori tecnologie disponibili, al fine di  favorire il controllo dei consumi e la verifica  del diritto all’erogazione del quantitativo  minimo vitale di acqua ». |  |  |
| **ART. 9.**  (Incentivo agli esercizi commerciali per il  ricorso all’acqua potabile a favore dei clienti).  1. I comuni, nell’ambito delle risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente, incentivano gli  esercizi commerciali in possesso di regolare  licenza per la somministrazione al  pubblico di alimenti e bevande presenti sul  loro territorio a servire ai clienti acqua  potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati  per il consumo umano. |  |  |
| **ART. 10.**  (Trasparenza della bolletta del servizio idrico  integrato).  1. A integrazione delle informazioni già  contenute nei documenti di fatturazione  del servizio idrico integrato, al fine di assicurare  la trasparenza delle bollette dei  consumi idrici, a decorrere dall’anno 2019,  è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico  integrato di comunicare a ciascun utente,  nella prima bolletta utile, i dati relativi  all’anno precedente risultanti dal bilancio  consuntivo dei gestori stessi concernenti gli  investimenti realizzati sulle reti nei settori  dell’acquedotto, della fognatura e della depurazione  unitamente alle relative spese,  nonché i dati relativi al livello di copertura  dei citati settori. Al fine di una migliore  comparazione nel tempo, a decorrere dall’anno  2020, tali dati devono riguardare  anche l’annualità anteriore a quella di riferimento.  2. L’ARERA, con propria delibera, determina  le modalità di attuazione di quanto  previsto dal comma 1.  3. Con la delibera di cui al comma 2,  l’ARERA definisce altresì le modalità affinché  tutti i gestori evidenzino in bolletta  le informazioni concernenti i parametri di  qualità dell’acqua e la percentuale media  complessiva delle perdite idriche nelle reti  a cui fanno riferimento le gestioni. | **ART. 10.**  (Trasparenza della bolletta del servizio idrico  integrato).  1. A integrazione delle informazioni già  contenute nei documenti di fatturazione  del servizio idrico integrato, al fine di assicurare  la trasparenza delle bollette dei  consumi idrici, a decorrere dall’anno 2019,  è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico  integrato di comunicare a ciascun utente,  nella prima bolletta utile, ~~i~~ le modalità di accesso, tramite sito internet, dei dati relativi  all’anno precedente risultanti dal bilancio  consuntivo dei gestori stessi concernenti gli  investimenti realizzati sulle reti nei settori  dell’acquedotto, della fognatura e della depurazione  unitamente alle relative spese,  nonché i dati relativi al livello di copertura  dei citati settori. Al fine di una migliore  comparazione nel tempo, a decorrere dall’anno  2020, tali dati devono riguardare  anche l’annualità anteriore a quella di riferimento.  2. L’ARERA, con propria delibera, determina  le modalità di attuazione di quanto  previsto dal comma 1.  3. Con la delibera di cui al comma 2,  l’ARERA definisce altresì le modalità affinché  tutti i gestori evidenzino in bolletta le modalità di accesso, tramite sito internet, alle informazioni  concernenti i parametri di  qualità dell’acqua e la percentuale media  complessiva delle perdite idriche nelle reti  a cui fanno riferimento le gestioni. | Quanto previsto rappresenta un generale appesantimento della fatturazione con scarso beneficio per l’utente e per il miglioramento del servizio. Peraltro tenuto conto che è ancora molto diffuso, se non addirittura prevalente, l’invio delle bollette in formato cartaceo, onde evitare l’incremento dell’uso della carta ed un aumento dei costi di bollettazione assolutamente ingiustificato, è preferibile che per le informazioni di cui ai commi “1” e “3” venga comunicata in bolletta solo la modalità di accesso al sito web istituzionale del Gestore. |
| **ART. 11.**  (Governo partecipativo del servizio idrico  integrato).  1. Al fine di favorire la partecipazione  democratica, lo Stato e gli enti locali applicano  nella redazione degli strumenti di  pianificazione quanto previsto dall’articolo  14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2000, in materia di informazione e  consultazione pubblica, garantendo massima  trasparenza e adeguati strumenti di  coinvolgimento anche nel processo decisionale  relativo alla pianificazione, in conformità  a quanto previsto dalla Convenzione  sull’accesso alle informazioni, la partecipazione  del pubblico ai processi decisionali e  l’accesso alla giustizia in materia ambientale,  fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e  resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001,  n. 108.  2. Al fine di assicurare un governo democratico  del servizio idrico integrato, gli  enti locali adottano forme di democrazia  partecipativa per le decisioni relative agli  atti fondamentali di pianificazione e  programmazione  del servizio idrico integrato.  Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, le regioni definiscono,  attraverso normative di indirizzo,  le forme e le modalità più idonee con cui  organizzare la partecipazione e la discussione  degli abitanti, dei lavoratori e delle  loro forme associative e di rappresentanza  nelle sedi di pianificazione e programmazione  degli orientamenti di fondo del servizio  idrico integrato.  3. Le sedute dell’ente di governo dell’ambito  territoriale ottimale (EGATO), salvo  quelle dell’organo esecutivo, sono pubbliche  e la loro convocazione è resa nota nelle  forme che garantiscono la massima possibilità  di diffusione. Devono inoltre essere  pubblicati nel sito web istituzionale degli  EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni  assunte, con relativi allegati, in conformità  a quanto disposto dal decreto legislativo  14 marzo 2013, n. 33. I soggetti  pubblici gestori del servizio idrico integrato  devono rendere pubblici, tramite idonei  strumenti, anche informatici, tutti gli atti e  i provvedimenti che prevedono impegni di  spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio  idrico integrato devono rendere pubbliche  le informazioni e le analisi relative alla  qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio  delle perdite delle infrastrutture  idriche di competenza e alle perfomance di  gestione aziendale raggiunte nell’anno solare.  La pubblicazione dei dati avviene con  cadenza annuale, entro e non oltre il 30  marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. |  |  |
| **ART. 12.**  (Fondo nazionale di solidarietà internazionale).  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre  2006, n. 296, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) il comma 1284 è sostituito dal seguente:  « 1284. Al fine di favorire l’accesso all’acqua  potabile da parte di tutti gli abitanti  del pianeta e di contribuire alla costituzione  di una fiscalità generale universale  che lo garantisca, è istituito, nello stato di  previsione del Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale, il Fondo  nazionale di solidarietà internazionale, da  destinare a progetti di cooperazione in  campo internazionale che promuovano l’accesso  all’acqua potabile e ai servizi igienicosanitari,  con particolare attenzione al sostegno  e al coinvolgimento della cooperazione  territoriale e delle comunità locali  dei Paesi partner »;  b) al comma 1284-ter, le parole: « 0,5  centesimi » sono sostituite dalle seguenti:  « 1 centesimo »;  c) dopo il comma 1284-ter è inserito il  seguente:  « 1284-quater. È istituito un prelievo in  tariffa di 1 centesimo di euro per metro  cubo di acqua erogata a cura dell’Autorità  di regolazione per energia, reti e ambiente.  I relativi proventi sono versati, entro il 31  dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al  comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al  comma 1284 sono gestite dall’Agenzia italiana  per la cooperazione allo sviluppo,  secondo le procedure di erogazione e di  assegnazione di cui alla legge 11 agosto  2014, n. 125, e conformemente alle norme  regolamentari che disciplinano i rapporti  tra il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione internazionale e l’Agenzia ». |  | Comma 1, lettera c)  pur condividendo la finalità della previsione di legge, si ritiene necessario riconsiderare in diminuzione la quantificazione (1 eurocent/metro cubo) del prelievo su ciascun metro cubo erogato, in ragione della sua entità assoluta ed anche della entità relativa ad altre voci della tariffa. |